

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

## **INCENTIVI PER GLI AUMENTI DI CAPITALE SOCIALE**

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

La Legge 3 agosto 2009, n. 102 di conversione del decreto legge 01. 07. 2009, n. 78 pubblicata sul supplemento ordinario n. 140/L alla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 04. 08. 2009, introduce un'importante novità di carattere fiscale per le imprese che aumenteranno il capitale nel prossimo semestre.

La norma prevede che per gli aumenti di capitale di società di capitali o di persone di importo fino a cinquecento mila euro entro il 5 febbraio 2010 si ha diritto a una deduzione pari al 3 per cento annuo dell'incremento patrimoniale, per un periodo di cinque esercizi.

### **SOGGETTI BENEFICIARI**

Tale incentivo riguarda le società di capitali e di persone che, tra il 5 Agosto 2009 e il 5 Febbraio 2010, aumenteranno il capitale sociale mediante conferimenti in base agli articoli 2342 e 2464 del Codice civile, che disciplinano l'emissione di nuove azioni o di quote da parte di società per azioni e società a responsabilità limitata.

Sono quindi escluse dall'agevolazione le imprese individuali che aumentano il proprio patrimonio attraverso apporti in denaro o in natura da parte del titolare.

E' necessario che l'aumento di capitale sia sottoscritto da persone fisiche. Non occorre che si tratti di soggetti già soci al momento della delibera di aumento e neppure che la persona fisica sia un privato non titolare di reddito di impresa.

L'agevolazione non è vincolata all'esistenza della società alla data di entrata in vigore della Legge n. 102 del 03. 08. 2009 e quindi al 5 agosto 2009.

### **RICAPITALIZZAZIONE**

Per poter usufruire dell'incentivo, non è sufficiente un generico incremento del patrimonio ma occorre un formale aumento di capitale deliberato con atto notarile e comportante una modifica dello statuto o dei patti parasociali.

Sono quindi esclusi dall'incentivo i versamenti in conto capitale o a fondo perduto effettuati dai soci, senza modifica del capitale nominale e così pure la destinazione di utili a riserva o il loro passaggio a capitale.

La ricapitalizzazione può essere eseguita anche attraverso conferimenti in natura (per esempio immobili, attrezzature, partecipazioni e crediti) e non solo di denaro contante.

Nelle società per azioni non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni d'opera o di servizi, mentre nelle società a responsabilità limitata è possibile conferire tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Nelle società per azioni, per il conferimento in natura è necessaria una stima giurata di un esperto nominato dal Tribunale, ai sensi dell'articolo 2343 del Codice civile, mentre nelle società a responsabilità limitata occorre una stima di un revisore contabile o di una società di revisione.

Non occorre la stima per i conferimenti in natura, nei casi previsti dal nuovo articolo 2243-ter, nonché, in generale, per i conferimenti a favore di società di persone.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

### **MODALITA' OPERATIVE**

Per l'aumento di capitale è necessario, in primo luogo, una formale delibera dell'assemblea, da formalizzare con atto notarile e comportante una modifica dello statuto o dei patti sociali.

In secondo luogo, oltre all'avvenuta iscrizione della delibera nel Registro delle imprese, occorre che l'aumento di capitale sia sottoscritto da parte di persone fisiche.

La sottoscrizione, che può avvenire sia contestualmente all'assemblea dei soci che successivamente, deve essere accompagnata dal conferimento dei beni in natura e preceduto, nei casi di legge dalla relazione di stima, mentre se le quote sono liberate in denaro, è necessario il versamento di almeno il venticinque per cento delle somme.

### **CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI**

La norma può essere associata al bonus sui nuovi investimenti previsti dalla Tremonti - ter, ottenendo un beneficio complessivo, su cinque anni pari al 65 per cento del costo sostenuto.

Pertanto chi acquista macchinari nuovi agevolati e al contempo aumenta il capitale sociale fino al limite di cinquecento mila euro, potrà usufruire di un doppio incentivo:

- ❖ cinquanta per cento sul valore dell'investimento;
- ❖ quindici per cento sul nuovo capitale (tre per cento per i cinque anni di utilizzo).

(Ad esempio, in una Srl i cui soci persone fisiche aumentano il capitale sociale di 400mila euro per acquistare macchinari nuovi, la detassazione complessiva sarà pari a 260mila euro, pari al 65 per cento di 400mila euro, e quindi considerando l'Ires al 27,5%, il risparmio effettivo tra il 2010 e il 2014 è pari a 71.500 euro).

**Dott. Vito SARACINO**

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

[info@studiosaracino.it](mailto:info@studiosaracino.it)

[www.studiosaracino.it](http://www.studiosaracino.it)